



Atto Dirigenziale n. 2552 / 2025

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Proposta n. 1835 / 2025

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 9 "GARGNANO-VALVESTINO-MAGASA". ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DAL KM 0+200 AL KM 0+300, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARGNANO.

Il Direttore

Richiamati:

1. Il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2 maggio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato in data 29/09/2020 n. 37253 di repertorio provinciale, sono stati affidati al R.T.I. PERINI BENIAMINO e C. s.n.c. (capogruppo) – BATTOCCHI GIORGIO s.r.l. (mandante) – ANDREIS SEGNALETICA STRADALE s.r.l. (mandante), con sede in Desenzano d.G. (BS), i lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provinciali - LOTTO 8 "ALTO GARDA".
- per consentire l'esecuzione di lavori a margine della carreggiata, la ditta BATTOCCHI GIORGIO s.r.l. con sede in Valdaone (TN), con istanza presentata in data 21.07.2025, ha richiesto l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale lungo la SP 9 "Gargnano-Valvestino-Magasa", nel tratto dal km 0+200 al km 0+300, mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 dal giorno 22/07/2025 al giorno 01/08/2025, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Considerato che:

- al fine di garantire la pubblica incolumità durante l'esecuzione dei lavori, si rende necessario il restringimento della carreggiata stradale tale da non consentire il mantenimento del doppio senso di circolazione, lungo il tratto della SP 9 "Gargnano-Valvestino-Magasa", dal km 0+200 al km 0+300, nel territorio del comune di Gargnano.

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. In entrambe le direzioni di marcia della tratta di Strada Provinciale 9 "Gargnano-Valvestino-Magasa", che si estende dal km 0+200 al km 0+300, nel territorio del Comune di Gargnano, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 dal giorno 22/07/2025 al giorno 01/08/2025, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, la regolamentazione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, in relazione alle specifiche esigenze di cantiere;
2. nel tratto di strada di cui al punto 1, in avvicinamento e nel tratto di cantiere, l'imposizione del limite massimo di velocità a scalare a 30 km/h ed il divieto di sorpasso;;
3. Che la regolamentare segnaletica sia installata a cura e spese dell'impresa **BATTOCCHI GIORGIO s.r.l.** con sede in Valdaone (TN), che dovrà operare nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del decreto del 10/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano operativo di sicurezza.
4. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
5. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Adrinao Graziotti – Sede-
- Alla ditta/impresa: **BATTOCCHI GIORGIO s.r.l.:** battocchi\@pec.postaec.it

- Alla ditta/impresa: R.T.I. PERINI BENIAMINO e C. s.n.c.: perinibeniaminosnc@pec.it
- Al C.S.E.: geom. Rubagotti Gabriele: gabriele.rubagotti@geopec.it
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Gargnano: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobileclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Direttore
PIERPAOLA ARCHINI

Brescia, lì 21-07-2025